

CHIARIMENTI TECNICO-OPERATIVI IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI FINANZIATI CON LA L.R. 28/2007 E S.M.I. IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO.

Con il Decreto della Consigliera delegata all'Istruzione n. 356 – 17229 del 02.08.2018 si è stabilito, nelle more dell'approvazione da parte della Regione Piemonte dell'Atto di Indirizzo applicativo della legge regionale sul diritto allo studio e la libera scelta educativa n. 28/2007 e s.m.i., di prorogare per l'anno 2018 il Piano annuale per il diritto allo studio ex L.R. 28/2007 – anno 2017, approvato con Decreto n. 234-8738 del 13.6.2017 e successivamente modificato con Decreto n. 388-26382 del 9.10.2017, in modo da poter procedere tempestivamente all'acquisizione dei dati, alla valutazione e alla determinazione degli importi finanziari da assegnare in tale ambito a istituzioni scolastiche, consorzi assistenziali, comuni e Unioni di Comuni per sostenere le azioni necessarie dal corrente anno scolastico.

In considerazione del fatto che il supporto educativo volto a sostenere il percorso di apprendimento degli studenti che si ritrovano nelle condizioni di esigenze educative speciali è per sua natura dinamico e multifattoriale e richiede un intervento tempestivo e ponderato con una visione bio-psico-sociale dello studente interessato, lo scorso dicembre, in un incontro tra responsabili politici all'istruzione della Regione e della Città Metropolitana di Torino, si era concordato di modulare i finanziamenti al fine di attivare il supporto educativo fin dal primo giorno di lezione di ogni anno scolastico; nel mese di gennaio, nell'ambito di un successivo incontro con i responsabili delle scuole secondarie di secondo grado dell'area metropolitana di Torino e il coordinamento della Consigliera all'Istruzione, sono state fornite indicazioni sulle nuove modalità di assegnazione dei finanziamenti.

Considerato che ogni anno le autonomie scolastiche secondarie di secondo grado, per procedere di individuazione dei gestori del servizio educativo, attivano il servizio a distanza anche di alcuni mesi dall'inizio delle lezioni del relativo anno scolastico e che, nel corso dell'anno 2017, si provveduto ad assegnare risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche e agli Enti gestori dei servizi socio assistenziali delegati a gestire il servizio educativo anche per le scuole secondarie di secondo grado, impegnando risorse finanziarie su più esercizi finanziari, per soddisfare le esigenze non solo per l'anno scolastico 2017 /18 ma anche per la prima parte del successivo anno scolastico, in modo che le scuole potessero decidere se prorogare o attivare le procedure di individuazione del gestore nel periodo di interruzione delle attività didattiche, garantendo in tal modo l'avvio del servizio educativo o assistenziale fin dal primo giorno di lezione.

Inoltre l'impegno economico spalmato su più esercizi permette di offrire risposte alle mutevoli esigenze che subentrano nel corso delle attività didattiche a seguito di modifica dei piani educativi didattici, trasferimenti, nuovi ingressi in corso d'anno scolastico, condizioni di salute, ecc..

Ritenuto pertanto che per garantire senza soluzione di continuità l'attivazione del servizio di supporto educativo fin dal primo giorno di lezione agli studenti e agevolare il loro percorso di apprendimento e autonomia, sia indispensabile fornire i seguenti chiarimenti tecnico - operativi esplicativi e di raccordo del piano annuale metropolitano, articolate nei seguenti punti:

a) Flussi Finanziari - Le Istituzioni scolastiche al termine delle lezioni di ogni anno scolastico debbono inviare le segnalazioni degli studenti che necessitano del supporto educativo a seguito

delle conferme delle iscrizioni per il successivo anno scolastico e i nominativi di coloro che hanno terminato il percorso scolastico o si sono ritirati nel corso dell'anno scolastico. Contestualmente, le scuole inviano il resoconto della spesa effettivamente sostenuta nell'anno precedente, al fine di determinare le risorse utili da scomputare dalle nuove determinazioni finanziarie. Pertanto i resoconti si debbono intendere quale resocontazione parziale sulla base del fatto che gli interventi sono svolti senza soluzione di continuità e, le singole assegnazioni sono pertanto quote determinate annualmente come sopra indicato, la cui parte non utilizzata viene conguagliata nell'anno successivo.

b) Ulteriori chiarimenti operativi - Il competente Ufficio del Servizio Istruzione della Città Metropolitana di Torino procederà alla valutazione delle segnalazioni di attivazione del servizio educativo mediante compilazione da parte delle Istituzioni scolastiche del modello progettuale (RIBES) e comunicherà alle singole autonomie scolastiche, prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'ammontare annuo delle ore di supporto educativo per ciascuna/o allieva/o con disabilità o con disturbi di comportamento (EES) o difficoltà comportamentali (BES), secondo i criteri di massima di seguito descritti. Una volta concordato con le scuole e dalle stesse ottenuto copia dei contratti si procederà a definire l'ammontare dei finanziamenti alle singole scuole con riferimento agli esercizi finanziari in cui gli stessi potranno essere esigibili con la modalità di anticipazioni successive in modo da garantire la continuità del servizio.

Per quanto attiene alle assegnazioni agli Enti gestori si farà riferimento alle decisioni delle commissioni di valutazione degli interventi da attivare predisposte dalle varie Commissioni territoriali multidisciplinari e interistituzionali come definite nei singoli accordi di programma ex lege 104/92 e ribadito con l'articolo 15 della lr 28/2007 e s.m.i.;

Il supporto educativo viene assegnato a seguito di segnalazione da parte dell'istituto scolastico secondario di secondo grado dove è iscritto lo studente che presenta una diagnosi di disabilità (come descritto dalla D.G.R.15 - 6181 del 29 luglio 2013) o di esigenze educative speciali (D.G.R. 20 - 7246 del 17 marzo 2014) o con difficoltà comportamentali (CM n.8 del 6 marzo 2013). Queste due ultime fattispecie debbono essere di grado complesso. La segnalazione avviene mediante compilazione delle schede progettuali denominate RIBES. A tale scheda deve essere allagato l'ultimo P.E.I. o P.D.P. oltre al Profilo di funzionamento, nel caso di disabilità o diagnosi medica per quanto attiene al profilo del disturbo del comportamento (oppositivo provocatorio e iperattività).

La finalità di tale servizio, al termine del percorso scolastico, dovrebbe dotare l'allievo in grado di affrontare la vita adulta con la maggior autonomia possibile adeguata alla propria tipologia di disabilità, e quindi, almeno teoricamente si dovrebbe limitare il supporto educativo arrivando, dove possibile, a ridurlo a zero durante la frequenza dell'ultimo anno di studio.

Il servizio verrà attivato per gli studenti che hanno diagnosi con disabilità con riferimento a disturbi di relazione e quindi abbisognano di essere aiutati nelle comunicazioni verbali, non verbali sia formali che informali, con i pari e gli adulti in relazione al loro percorso di apprendimento per aiutarli a conseguire la maggior autonomia possibile in prospettiva della vita adulta. Sono pertanto esclusi gli allievi e le allieve che possiedono solo una diagnosi di disabilità intellettiva lieve o media per i quali bisogna attivare percorsi di sostegno didattico per sostenere il loro percorso di apprendimento, indipendentemente dalla valutazione del percorso didattico.

L'intervento verrà graduato secondo la tipologia di disabilità in una scala che può variare, di norma dalle 68 ore annue al massimo alle 340 ore annue. Eventuali deroghe sul limite minimo e massimo potranno essere valutate alla luce della gravità espressa nella diagnosi. Le ore saranno definite anche tenendo conto delle ore di frequenza dell'allievo rispetto alle ore curricolari; della presenza di più allievi con disabilità presenti nella stessa classe; delle ore di didattica inclusiva o sostegno assegnate alla classe dove è inserito lo studente per il quale si richiede il supporto educativo. Di norma, non sono ammesse sovrapposizioni di docenti in compresenza ed educatori.

Nel caso di specifici progetti, ad esempio il progetto Superiamoci, l'assegnazione di supporto educativo è definito dalla cabina di regia del progetto stesso. Nel caso in specie prevede un intervento di educativa che comprende al massimo 100 ore annue a favore dello studente, oltre a 8 ore (una tantum) di sensibilizzazione il primo anno di scuola superiore da svolgersi, di norma, entro il primo mese di lezione quale attività di sensibilizzazione sulle tematiche dello spettro autistico, in particolare di quello ad alto funzionamento. A queste ore si assegnano al massimo 10 ore annue di supervisione da svolgersi con i docenti del consiglio di classe.

Gli interventi sono di regola ad personam, ma in determinate situazioni, quali presenza numerica rilevante di allieve/i con disabilità e dislocazioni in più sedi dell'autonomia scolastica si prevedono assegnazioni di personale a disposizione dell'istituto, in modo da garantire un intervento più flessibile che tenga conto anche della complessità organizzativa della scuola stessa. In questi casi si procederà sulla base di segnalazione della scuola sui casi che si ritiene utile attivare il supporto educativo a cui verrà assegnata un monte ore annuo forfettario di educativa.

Il personale educativo cura le relazioni e non dovrebbe svolgere, di norma, attività di sostegno didattico o materiale nei laboratori se non al fine di agevolare il confronto con gli adulti presenti e i pari e al solo fine di costruire padronanza nei mezzi e capacità individuali atti a sviluppare la maggior autostima dell'allieva/o sulle proprie capacità di apprendimento, nei limiti della disabilità posseduta a cui il contesto deve adeguare le proprie richieste.

L'intervento educativo si svolge nel percorso scolastico definito nel progetto individuale sia didattico che educativo predisposto rispettivamente dal Consiglio di classe e dall'educatore e di cui la famiglia deve averne piena conoscenza, in concomitanza con le attività didattiche scolastiche, ad esclusione dei percorsi previsti dalla normativa e oggetto di appositi finanziamenti, quali, ad esempio: l'istruzione domiciliare, alternanza scuola lavoro, studio individuale pomeridiano a casa, partecipazione a percorsi alternativi alla didattica a scuola (ad esempio interventi presso centri diurni, attività presso centri sportivi) che si debbono considerare come attività di assistenza specialistica. L'educatore non ha compiti di vigilanza sull'allievo affidatogli, tale compito è posto in capo alla scuola dove è iscritto.

In presenza di rilevante disabilità fisica in allievi, per i quali si deve prevedere azioni di accudimento, cura, igiene e movimentazione degli stessi, si può prevedere un intervento a supporto e integrazione del personale ausiliario scolastico, a cui sono delegate contrattualmente e legislativamente dette funzioni, con personale operatore socio sanitario. In tal caso oltre a precedenti parametri si prenderà in considerazione l'impegno fattivo del personale ausiliario scolastico, il numero degli stessi nei plessi frequentati dagli studenti con disabilità fisiche e il numero complessivo dei predetti studenti. Le competenze di detto personale rientrano nei compiti definiti per gli O.S.S.. Per agevolare le scuole nel mansionario di detto personale sul sito si è pubblicato un promemoria sulle competenze del personale sopraccitato.

Il personale assunto con il finanziamento di cui alla L.R. 28/2007 non può svolgere attività di tipo

sanitario.

Per ulteriori indicazioni operative riguardanti modalità di intervento e responsabilità si rimanda alla guida operativa redatta dal Servizio Istruzione e pubblicata sul sito della Città Metropolitana di Torino alla pagina dedicata al Diritto allo studio del canale Istruzione.

c) Figura professionale dell'educatore socio pedagogico - La legge di bilancio 2018 all'art. 1 commi dal 595 al 601 definisce la costituzione della figura professionale dell'educatore socio pedagogico e delle modalità di riconoscimento della qualifica al personale che ha prestato servizio anche nel campo dell'istruzione (come nel caso del supporto educativo oggetto di un'attività finanziata dal piano per il diritto allo studio) al personale non in possesso del titolo di accesso e norma anche la modalità di non licenziamento del predetto personale in carenza del titolo e in costanza di attività lavorativa.

Il riferimento contrattuale della figura professionale di riferimento è quella che attualmente viene ricompresa nella qualifica C3/D1 del Contratto Nazionale della Cooperazione Sociale siglato tra le maggiori centrali cooperative e i sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale. Il costo massimo riconoscibile è definito in 22,00 euro orarie comprensive di oneri previdenziali e assistenziali e eventuali costi organizzativi se l'affidamento del servizio di supporto educativo è affidato a cooperative o associazioni del terzo settore. Nel caso di affidamento a persone singole si dovrebbe riparametrare il costo tenendo conto che alle stesse non si calcolano né i contributi né le ritenute previdenziali e assistenziali ma solo la ritenuta d'acconto per l'imposta erariale sulle persone fisiche. Per le consulenze di supervisione il massimo importo riconoscibile è di 50,00 euro comprensivo di tutti gli oneri.